

n. 56/2024 rg. grat. patr.

n. 663/2022 r.g. n.r.

n. 312/2023 r.g. dib.



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO  
SEZIONE PENALE

Il Giudice,

LETTA l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata, nell'ambito del procedimento penale di estremi indicati in epigrafe, in data 27.02.2024 [REDACTED], nato in Marocco [REDACTED]

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 115/2002, l'istante deve, a pena di inammissibilità dell'istanza, indicare, nell'istanza medesima, le generalità proprie e quelle del proprio nucleo familiare, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

RILEVATO che nell'istanza presentata [REDACTED], manca l'indicazione del proprio codice fiscale;

RILEVATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 114/2004 ha affermato che nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia un cittadino straniero privo di codice fiscale, lo stesso può essere ammesso al beneficio purché indichi il suo domicilio fiscale;

RILEVATO che la citata interpretazione trova la sua giustificazione nella disciplina recata dall'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) – che disciplina i casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale – il quale prevede espressamente che *"l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4"* - del D.P.R. n. 605 del 1973 stesso - *"con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero"*;

RILEVATO CHE il richiamato art. 4, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;

RITENUTO CHE, alla stregua della normativa suddetta, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero

extracomunitario, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero;

**RILEVATO CHE** nel caso di specie tale indicazione è risultata mancante;

P.Q.M.

VISTO l'art. 79, co. 3, D.P.R. 30/05/2002 n° 115,

**DICHIARA INAMMISSIBILE**

L'istanza avanzata da [REDACTED] di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Si comunichi al richiedente a mezzo *pec* per il tramite del difensore.

Grosseto, 20.03.2024

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**10.03.2024**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**



**IL GIUDICE**



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.  
DECRETO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- art. 97 d.P.R. 115/2002 -

Il Giudice [REDACTED],  
vista l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato  
presentata da [REDACTED] in qualità di indagato nel procedimento  
885/2024 RGNR;

rilevato che, stando ad insegnamento della Corte Costituzionale (ordinanza  
144 del 2004) gli stranieri possono indicare, in luogo del codice fiscale, i dati di  
cui all'art. 4 del DPR 605 del 1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita e  
domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio all'estero);

che, nel caso di specie, l'istante non ha indicato il domicilio all'estero;

che, inoltre, la parte non ha specificato il proprio reddito, limitandosi ad  
indicare di avere avuto redditi pari a 0 - senza indicare i mezzi di sostentamento,  
pur necessari per vivere - in relazione all'anno 2023 anziché in relazione all'anno  
2022;

p.q.m.

visto l'art. 79 DPR 115/2002:  
dichiara inammissibile l'istanza.

Civitavecchia, 2 aprile 2024

[REDACTED]  
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA  
Dipartimento di Giustizia  
Civitavecchia 04/04/2024  
C. [REDACTED]